

Premesso che

all'interno di un unico recinto industriale posto in Stagno (Collesalveti), Via Aurelia, esistono gli insediamenti operativi denominati Raffineria di Livorno (di seguito Raffineria) e Stabilimento Produzione Lubrificanti (di seguito STAP) che, pur facenti parte dell'unica società AgipPetroli S.p.A., hanno separata gestione operativa/organizzativa e conseguenti responsabilità connesse.

La Raffineria ha al proprio interno un sistema di trattamento delle acque effluenti dotato di impianti ed attrezzature adeguate.

Lo STAP ha interesse a trasferire le acque del proprio stabilimento all'impianto TAE della raffineria prima del loro rilascio.

Le acque di scarico provenienti dalle aree di pertinenza dello STAP sono costituite da acque di tipo sanitario provenienti dai servizi di stabilimento, acque derivanti dal processo di lavorazione, ed acque meteoriche ricadenti sull'intera area dello STAP;

All'interno dello STAP l'impianto di raccolta delle acque reflue è costituito da una rete fognaria per tutte le acque, la quale è collegata alla rete di raffineria tramite 1 (uno) pozzetto limite;

Ciò premesso, si conviene quanto segue:

1. La Raffineria si impegna a trattare presso il proprio impianto TAE le acque di scarico provenienti dallo STAP, costituite da acque sanitarie, industriali e meteoriche.
2. Le quantità di acque reflue inviate alla raffineria vengono concordemente stimate in 126.000 mc/anno.
3. Le acque trasferite dovranno comunque rientrare, qualitativamente,

Vincenzi
 GUERCI
 GUERRA
 LAONARDO
 pe x = 17. PISTOIA

○ || || || ||
 X X X X

entro i seguenti limiti di accettabilità:

- oli e grassi	max. 60 mg/l
- idrocarburi	max. 50 mg/l
- tensioattivi MBAS	max. 5 mg/l
- solidi sospesi	max. 200/mg/l
- BOD5	max. 250 mg/l
- PH	5.5 – 9.5
- Colore	in norma
- Temperatura	max. 35°C
- Fenoli totali	max. 1 mg/l
- COD	max. 300 mg/l
- Solventi organici aromatici	max. 0,4 mg/l
- Piombo	max. 0,1 mg/l
- Metalli e non metalli tossici Totali (As, Cd, CrVI, Cu, Hg, Pb, Se, Zn)	max. 5 mg/l

4. STAP garantisce il rispetto e risponde ad ogni effetto e nei confronti della raffineria, dei limiti quantitativi previsti al punto 2 e qualitativi di cui al punto 3 precedenti.
5. Le linee di fognatura collegate con la fognatura di raffineria dovranno essere correttamente gestite e manutenzionate a cura STAP.
6. La raffineria si impegna a trattare con il proprio impianto TAE le acque reflue trasferite da STAP con le modalità e le caratteristiche sopra descritte, riservandosi la possibilità di interrompere il flusso delle acque provenienti dallo STAP, previa comunicazione al responsabile del

sistema di gestione ambientale dello STAP (o, in subordine, al responsabile manutenzione, al responsabile produzione, al responsabile stabilimento), nei seguenti casi:

- a) Quando i prodotti inquinanti sono tali da causare disservizi operativi all'impianto TAE;
- b) Nel caso di condizioni meteorologiche avverse con precipitazioni particolarmente intense e di entità tale da mettere l'impianto TAE in condizioni di crisi determinando scarichi incontrollati;
- c) Nel caso di fermata dell'impianto TAE per emergenza, per manutenzione programmata o eccezionale, o nel caso di agitazioni sindacali;
- d) Nel caso di emanazione da parte delle Autorità competenti di norme o prescrizioni incompatibili con il trattamento degli scarichi dello STAP.

Qualora la quantità delle acque reflue si rivelasse oltre i limiti di cui al punto 2 precedente, tale da rendere più gravosa la gestione dell'impianto TAE della raffineria, fatto salvo il diritto della raffineria stessa di interrompere immediatamente e senza ulteriore giustificazione il flusso delle acque provenienti dallo STAP, potranno essere rivisti i parametri di costo del trattamento definiti con separato accordo.

7. STAP si impegna a non inviare nella fognatura eventuali bonifiche dei propri serbatoi (melme, prodotti chimici), smaltendo tali prodotti per altra via.
8. STAP provvederà ad interrompere il flusso verso la raffineria in caso di ingenti spandimenti di prodotti petroliferi e/o comunque inquinanti,



causati da emergenze; inoltre provvederà al recupero dei prodotti stessi dalla fognatura.

9. STAP, fermo restando l'obbligo posto a suo carico di garantire in qualsiasi momento i livelli qualitativi previsti al punto 3 precedente, dovrà provvedere periodicamente all'analisi qualitativa dei reflui trasferiti avvalendosi di laboratori qualificati. Tali analisi saranno eseguite di norma con cadenza almeno semestrale, e, comunque, ogni qualvolta la raffineria ne faccia richiesta. Copia dei bollettini di analisi dovrà essere tempestivamente trasmessa alla raffineria. Ove per qualsiasi motivo STAP non dovesse procedere ad effettuare le analisi di cui al presente punto 9), le stesse verranno fatte eseguire dalla raffineria che, in questo caso, riaddebiterà i costi relativi a STAP.
10. STAP, a copertura dei costi di trattamento delle acque trasferite, riconoscerà alla raffineria i compensi pattuiti con separato accordo.
11. Il presente accordo avrà inizio dal 1 gennaio 2000 e terminerà il 31 dicembre 2001. Alla scadenza si intenderà tacitamente prorogato di anno in anno salvo disdetta, da una delle parti all'altra, da comunicare con lettera raccomandata o fax con preavviso di almeno tre mesi prima della scadenza.


Per lo STAP

Il Responsabile



Per la raffineria

Il Direttore



LIVORNO, 29.5.2000